



ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI GOLF

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

25 SETTEMBRE 2023

In data 25 settembre 2023 con utilizzo di piattaforma ZOOM si è svolta l'Assemblea straordinaria per la modifica dello STATUTO.

Presenti alla riunione 66 Soci di cui 8 portatori di delega per totali 74 voti.

Dopo presentazione motivazione modifica Statuto e relativa discussione si è provveduta alla votazione che ha dato il seguente esito:

la modifica dello Statuto è stata votata all'unanimità (74 voti favorevoli su 74 aventi diritto di voto) per cui, dopo procedure di legge, il nuovo documento sarà operativo.

Verbale redatto in data 26 settembre 2023

Il Presidente

ROBERTO BALLINI

Il Segretario

GIOVANNI DRAGO

STATUTO
DI
"ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI DI GOLF"

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione tra Arbitri di Golf denominata "Associazione Italiana Arbitri di Golf" (in breve, anche "A.I.A.G." o "AIAG").
2. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e **non ha fini di lucro**. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, neppure in forme indirette e gli eventuali utili debbono essere tutti ed integralmente reinvestiti nell'Associazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. **L'Associazione tra Arbitri di Golf (Tecnici) accetta e applica le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf ("FIG") e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"). L'Associazione riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG, impegnandosi ad accettare e far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a carico dei suoi Associati e/o a suo carico, nonché le decisioni che dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare.**
4. **L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti e di pari opportunità tra tutti i Soci nonché di elettività delle cariche associative.**
5. **L'Associazione osserva il principio della separazione dei poteri fra organo direttivo e organi disciplinari, nonché del principio del doppio grado di giurisdizione in materia disciplinare.**

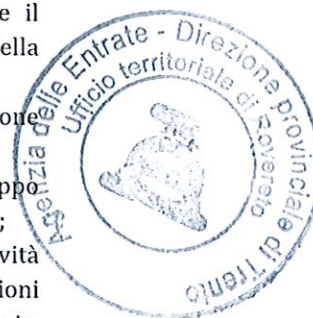
Art. 2 – FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Nell'ambito della disciplina sportiva del golf l'Associazione ha lo scopo di riunire i Giudici Arbitri riconosciuti dalla FIG anche se non più in attività (di seguito, per brevità "Arbitri") al fine di creare contatti e collaborazione tra i Soci, per tutelarne gli interessi morali e materiali, promuovere tutte le iniziative che possano contribuire alla crescita della categoria, favorire ogni forma di previdenza ed assistenza a beneficio dei propri membri, coordinare e sorvegliare, anche d'intesa con la FIG, la specifica attività dei Soci predisponendo i necessari regolamenti, anche disciplinari e facendoli osservare.
2. Per il miglior raggiungimento dei suddetti scopi, l'Associazione, a titolo esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) l'organizzazione di attività di qualunque genere per accrescere le capacità e le competenze degli Arbitri di Golf;
 - b) iniziative specifiche volte alla tutela degli interessi sportivi, morali e materiali dei Soci;
 - c) la gestione e manutenzione di infrastrutture, impianti, servizi accessori agli impianti e attrezzature nonché lo svolgimento



dell'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività degli Arbitri di Golf nel rispetto della normativa federale;

- d) la messa a disposizione di supporti per l'organizzazione e la gestione di gare di golf;
- e) attività sportiva di singoli e preparazione atletica/training di gruppo, anche al fine di creare contatti e favorire la collaborazione tra i Soci;
- f) la promozione dell'attività degli Arbitri, e, in generale, dell'attività svolta dai Soci anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni editoriali e pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- g) l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuovi riconoscimenti per il raggiungimento degli scopi sociali;
- h) la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri mirati all'attuazione degli scopi sociali.



Art. 3 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente p.t..
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 22.

TITOLO II - I SOGGETTI

Art. 4 – CATEGORIE DI SOCI

1. L'associazione è composta da Soci ordinari e Soci onorari. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; non sono, pertanto, ammessi Soci temporanei. Condizione indispensabile per essere socio è una **irreprensibile condotta morale, civile e sportiva**.
2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci onorari coloro che, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio, si siano particolarmente distinti nei settori di attività dell'Associazione e in organizzazioni sociali o sportive di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale. I Soci onorari godono dell'elettorato attivo e passivo, sono dispensati dal pagamento delle quote sociali e pertanto non sono loro applicabili le sanzioni previste a carico degli altri Soci per il caso di inadempimento di tale obbligo.
3. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci ordinari gli Arbitri Federali e Zonali riconosciuti dalla Federazione Italia Golf e ad essa regolarmente tesserati anche se non più in attività che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di adesione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:
 - di voler partecipare alla vita associativa;
 - di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne;
 - di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalla FIG;
 - di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.
4. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, alla domanda di ammissione dovrà essere allegata prova dell'avvenuto tesseramento presso la FIG ai sensi delle vigenti norme statutarie e regolamentari di quest'ultima.

5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere delle sottocategorie qualora le circostanze lo rendessero necessario anche in relazione a quanto previsto dalla regolamentazione federale.

Art. 5 – CATEGORIE QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa annuale è uguale per tutti i Soci a prescindere dal momento dell'anno in cui viene presentata la domanda di ammissione. Tuttavia il pagamento effettuato dal 1° dicembre di ciascun anno, se è specificato nella domanda, potrà valere per l'anno successivo.
2. La quota associativa non è restituibile in caso di perdita della qualifica di Socio, non è trasmissibile ad altro soggetto, neanche in caso di morte, e non è rivalutabile.
3. Ogni variazione della quota associativa, insieme alle modalità stabilite per la sua applicazione è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per:
 - a. dimissioni. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 novembre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche l'anno successivo, con l'obbligo di versare la quota annuale di associazione. Le dimissioni producono effetto dall'anno successivo, una volta ratificate dal Consiglio Direttivo
 - b. decesso;
 - c. perdita dei requisiti di cui all'art. 4;
 - d. morosità. La morosità comporta la cessazione dell'appartenenza all'Associazione qualora entro il termine del 31 dicembre non abbia provveduto a saldare le proprie debenze;
 - e. radiazione disposta dalle Commissioni di Disciplina di prima o seconda istanza.
 - f. scioglimento dell'Associazione.
2. La perdita della qualifica comporta l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito come Socio.
3. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare la perdita della qualifica di Socio, salvo il caso di scioglimento dell'Associazione. Tale delibera ha effetto meramente ricognitivo.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Le norme interne dell'Associazione sono ispirate a principi di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.
2. I Soci hanno diritto:
 - a) di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche elettive e di votare direttamente per l'approvazione, le modifiche dello Statuto, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di avere la possibilità di beneficiare di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei Soci;
 - e) di frequentare i locali a disposizione dell'Associazione e usare le strutture sportive nel rispetto delle norme regolamentari interne.
3. I Soci sono obbligati:



- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) ad osservare le norme stabilite dalla FIG;
- c) ad osservare le norme e le direttive del CONI;
- d) a pagare la quota associativa;
- e) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- f) a mantenere un comportamento uniforme alle finalità dell'Associazione;
- g) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.



TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la Commissione di Disciplina di Prima Istanza
 - la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
2. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

CAPO II - GLI ORGANI

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea in sede ordinaria:
 - a) elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo; in caso di parità di voti tra gli ultimi eletti verrà nominato Consigliere il Socio con maggior anzianità continuativa di appartenenza all'Associazione;
 - b) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) elegge la Commissione di Disciplina di prima istanza;
 - d) elegge la Commissione di Disciplina di seconda istanza;
 - e) delibera sui rapporti di gestione dell'Associazione, sui bilanci consuntivi e preventivi, sulla copertura di eventuali disavanzi;
 - f) delibera in genere su ogni questione e problema attinente alla vita dell'Associazione, sottoposto al suo esame.
3. L'Assemblea in sede straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche statutarie;
 - b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità della liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività, secondo le disposizioni di legge;
 - c) sulle operazioni di acquisto, vendita e/o permuta di beni immobili e di partecipazioni in altre società ed enti;
 - d) sulla costituzione o modifica di diritti reali immobiliari.

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi a far tempo dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, oppure ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno ed infine su

domanda di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Per comprovati motivi l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea deve essere convocata in sede e località idonei purché in Italia.
3. L'Assemblea può svolgersi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
4. L'avviso di convocazione dovrà precisare l'ordine del giorno, ora, luogo di adunanza e l'eventuale modalità di svolgimento in modalità telematica e dovrà essere inviato via posta elettronica a tutti i Soci almeno venti giorni prima della riunione stessa e pubblicato sull'home page del sito web ufficiale dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati anche il giorno, l'ora ed il luogo di una eventuale seconda convocazione.

Art. 11 – DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci onorari ed ordinari, questi ultimi in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso. Il voto compete a tutti i Soci, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto.
2. È ammessa la rappresentanza per delega scritta conferita ad altro Socio, ma nessuno può essere portatore di più di una delega oltre la propria. I componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti ed i dipendenti dell'Associazione non possono essere portatori di delega.

Art. 12 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente Vicario. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il Presidente dell'adunanza.
2. Delle riunioni di Assemblea verrà redatto processo verbale, a cura del Segretario, che dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dallo stesso Segretario.

Art. 13 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di oltre due terzi dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, con la presenza di oltre la metà dei Soci aventi diritto di voto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria verranno adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria verranno adottate, in prima convocazione con la metà dei voti degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con almeno un terzo dei voti degli aventi diritto, salvo quanto previsto dall'art. 22 ("Scioglimento dell'Associazione").
5. L'Assemblea delibera per alzata di mano o, se richiesto da 1/3 dei Soci presenti o rappresentati per delega, a scrutinio segreto. Il voto sarà sempre espresso in maniera segreta in sede elettiva o allorquando si dovesse votare su questioni riguardanti singoli associati.
6. Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per il rinnovo di tutti gli organi sociali. Provvede inoltre alla nomina di un Comitato Elettorale che è composto da 3 (tre) Associati, i quali non possono rivestire altre cariche dell'Associazione e che è incaricato di:
 - verificare i diritti di eleggibilità dei candidati alle cariche sociali ai sensi di quanto previsto dal presente statuto;



- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
 - procedere allo scrutinio delle schede.
7. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:
- a) le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
 - b) le candidature alla carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono nominative;
 - c) le candidature al Collegio dei Revisori dei Conti sono nominative;
 - d) i voti delle elezioni sono raccolti in un'urna sigillata presente presso il luogo di svolgimento dell'assemblea o, in caso di assemblea a distanza, dovrà comunque essere garantita la segretezza del voto anche per delega;
 - e) tutti gli Associati hanno diritto ad un solo voto. Gli Associati possono esprimere un massimo di preferenze pari a quello dei membri dell'organo da eleggere.



Art. 14 – PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea fra tutti i Soci. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.
2. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un massimo di due volte sino a tre mandati consecutivi per la carica di Presidente (non computando eventuali mandati da componente del Consiglio Direttivo).
3. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente Vicario il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.
4. Il Presidente può adottare, tramite delibera, provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre al Presidente, da quattro componenti eletti dall'Assemblea fra tutti i Soci. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fatta eccezione quanto previsto dall'art. 14 per la carica di Presidente. Il Consiglio nomina nel suo seno due Vice Presidenti (di cui uno Vicario), un Segretario e un Tesoriere.
2. Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo dichiarino, entro 24 (ventiquattro) ore dalla loro proclamazione, di non accettare la carica, subentreranno il Socio o i Soci che nelle votazioni assembleari hanno riportato il maggior numero di voti dopo i Soci eletti; in caso di parità di voti subentrerà il Socio con maggior anzianità continuativa di appartenenza all'Associazione.
3. Qualora venissero a mancare, nel corso del mandato, uno o più Consiglieri, a sostituirli provvede la prima Assemblea convocata, salvo che non decada l'intero Consiglio Direttivo.
4. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo sono le seguenti:
 - dimissioni contestuali – intendendosi per tali se presentate nell'arco di sette giorni - della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - dimissioni del Presidente;
 - mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.
5. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Direttivo, fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo uscente in regime di prorogatio.
6. L'Assemblea, convocata entro 90 (novanta) giorni dal Presidente, o in caso di sua impossibilità dal Presidente della Commissione di Disciplina di seconda

istanza, provvede all'elezione del nuovo Consiglio che completerà il mandato del Consiglio precedente.

7. Al Consiglio Direttivo competono la direzione dell'attività sociale, con i più ampi poteri di amministrazione, salvo quanto di competenza dell'Assemblea per il presente Statuto o per Legge. A titolo esemplificativo spetta al Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Associati e ratificare le dimissioni;
 - determinare le quote sociali annuali;
 - determinare eventuali contributi straordinari che sottoporrà alla ratifica dell'Assemblea immediatamente successiva;
 - redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - provvedere alla redazione dei regolamenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - decidere su tutte le questioni di interesse dell'Associazione, non riservate dal presente Statuto o dalla Legge alla competenza assembleare;
 - nominare eventuali commissioni interne con incarichi speciali;
 - convocare le Assemblee in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando venga richiesta dai Soci a norma dell'art. 10 e nominare i componenti del Comitato Elettorale di cui all'art. 13;
 - vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari fornendone, se necessario, interpretazione autentica;
 - presentare rapporti alla Commissione di Disciplina di prima istanza ai sensi dell'art. 21 sulle infrazioni del presente Statuto o ai regolamenti interni dell'Associazione nonché in tutti i casi di scorretto comportamento morale e civile commessi da un Socio e comunicati al Consiglio Direttivo;
 - deliberare in merito ad eventuali delibere assunte in via d'urgenza dal Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno due volte l'anno. Il Consigliere che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni, senza addurre giustificazione, può essere esonerato dall'incarico, e sostituito ai sensi del presente articolo, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – TESORIERE

- Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Associazione e provvede al ritiro delle somme o valori a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione saldando le debenze a fornitori e prestatori di servizi.
- Il ruolo di Tesoriere è compatibile con la carica di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente.

Art. 17 – SEGRETARIO

- Il Segretario deve tenere i verbali dettagliati di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
- Il ruolo di Segretario è incompatibile con la carica di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.

Art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI





1. L'Assemblea degli associati, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un Organo con funzioni di controllo contabile e gestionale denominato Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci in possesso di adeguate competenze e che non rivestano altre cariche sociali. Il Presidente viene eletto dal Collegio nel suo seno in occasione della prima riunione.
3. Il Collegio dura in carica 4 anni ed i membri sono liberamente rieleggibili.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti subentreranno coloro che seguivano in graduatoria alle elezioni. Nella sua prima riunione, in caso di necessità, l'Assemblea dovrà provvedere alle opportune integrazioni. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo ma l'eventuale decadenza del Consiglio non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Il Collegio ha il compito di esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali, prestando per tale disamina una relazione annuale all'Assemblea generale dei Soci. Può in qualsiasi momento verificare lo stato di cassa.

CAPO III - PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE

Art. 19 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E OPERAZIONI ECONOMICHE ISTITUZIONALI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali annuali e una tantum;
 - b) dagli eventuali residui delle gestioni annuali passate;
 - c) dalle sovvenzioni, sponsorizzazioni, contributi volontari, lasciti, donazioni, che potranno essere accordati in conformità con la legge.
2. Tale patrimonio è destinato alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e alla copertura delle spese per il funzionamento della Associazione stessa.
3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione procederà a redigere la rendicontazione prevista dalla normativa vigente.
5. È fatto espresso divieto, anche in modo indiretto, distribuire tra i Soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. Nell'ambito del rapporto con la FIG, l'Associazione **si impegna a saldare regolarmente le quote di aggregazione e, per quanto eventualmente di competenza, le quote di tesseramento stabilite dalla stessa Federazione.**
7. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee all'attuazione dell'oggetto sociale.
8. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 20 - ANNO SOCIALE

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 10.

2. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

CAPO IV - CONTROVERSIE

Art. 21 – ORGANI DISCIPLINARI

1. Sono organi disciplinari:
 - a) la Commissione di Disciplina di prima istanza;
 - b) la Commissione di Disciplina di seconda istanza.
2. Ferme le competenze ed i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva della Federazione Italiana Golf, tutte le sanzioni disciplinari nei riguardi dei Soci che si rendano responsabili di atti o comportamenti in contrasto con quanto stabilito dal presente Statuto, di mancanze che abbiano rapporto con la loro attività o di azioni che appaiano chiaramente incompatibili con la vita dell'Associazione per contrasto rispetto ad un corretto comportamento morale, civile o sportivo, sono affidate alla competenza delle Commissioni di Disciplina di prima e di seconda istanza.
3. I componenti di entrambe vengono eletti dall'Assemblea, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ciascuna Commissione elegge, nel suo seno, il Presidente.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più componenti di una delle Commissioni di Disciplina subentreranno coloro che seguivano in graduatoria alle elezioni. Nella sua prima riunione, in caso di necessità, l'Assemblea dovrà provvedere alle opportune integrazioni. I nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. L'eventuale decadenza anticipata del Consiglio non si estende ai componenti delle Commissioni di Disciplina.
5. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia FIG.

a) Commissione di Disciplina di prima istanza

6. È costituita da tre componenti scelti tra i Soci ordinari che non rivestano altre cariche sociali.

La Commissione di prima istanza è competente a decidere in ordine al comportamento dei Soci che abbiano contravvenuto a quanto previsto dal presente Statuto o in eventuali regolamenti sociali e in ordine a tutte le controversie di natura disciplinare che insorgessero nell'ambito dell'Associazione e/o tra i singoli Associati.

7. Deve intervenire su istanza del Consiglio Direttivo o anche di un solo Socio interessato alla vertenza, o di almeno cinque Associati estranei ad essa, ovvero d'ufficio.

Ha facoltà di prosciogliere o di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) avvertimento;
 - b) ammonizione scritta;
 - c) censura;
 - d) sospensione;
 - e) radiazione.
8. La Commissione decide entro il termine di 120 giorni dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni, nonché aver espletato tutte le altre indagini che ritenesse opportune. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata agli atti. Copia dovrà essere notificata agli



di
4.
to
no
no
re

Presidenza delle Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Territoriale

- b) Commissione di Disciplina di seconda istanza**

CAPO V - SCIOGLIMENTO

Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione non può essere sciolta che per una delibera di un'Assemblea Straordinaria espressamente convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno i 3/4 dei Soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea Straordinaria espressamente convocata per lo scioglimento sarà valida con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto di voto; la delibera dovrà essere approvata da almeno 3/4 dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.
3. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. Il residuo attivo dell'Associazione sarà devoluto, senza eccezione alcuna, ad associazioni o società senza fini di lucro nell'ambito della Federazione Italiana Golf, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
4. Si pone divieto assoluto di devolvere a qualsiasi titolo tutto o parte del patrimonio tra i Soci.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 23 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti, alle norme della FIG e del CONI.